

1. FINALITÀ

- 1.1 Il presente provvedimento definisce il calendario venatorio regionale in attuazione di quanto previsto dall'art. 50, commi 1 e 2, della Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8.
- 1.2 Ai fini della tutela della fauna e delle produzioni agricole, il territorio della regione Emilia-Romagna destinato alla caccia programmata è sottoposto a tale regime, sulla base della vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale e dei rispettivi regolamenti, alla vigente pianificazione faunistico-venatoria, nonché in relazione ai contenuti del documento *Key Concepts of article 7(4) of Directive 79/409/CEE on Period of Reproduction and pre-nuptial Migration of huntable bird Species in the EU*. Version 2009, elaborato dal Comitato ORNIS, ufficialmente adottato dalla Commissione Europea nel 2001 e rivisitato nel 2009, 2014 e 2021 e 2025.
- 1.3 La caccia agli ungulati è consentita secondo quanto previsto dall'apposito Regolamento Regionale n. 3/2024, utilizzando preferibilmente munizioni atossiche al fine di giungere ad una auspicabile totale sostituzione delle munizioni contenenti piombo e all'uso esclusivo di armi a canna rigata per tutti gli ungulati.
- 1.4 I tempi e le modalità di prelievo in selezione agli ungulati sono stabiliti al fine di garantire la completa attuazione dei piani di prelievo, in quanto condizione necessaria per la conservazione delle specie in un rapporto di compatibilità con gli usi plurimi del territorio e tenuto conto delle esigenze di carattere biologico delle singole specie, delle necessità di natura tecnica e gestionale, nonché delle caratteristiche climatiche ed ambientali della regione Emilia-Romagna. Per quel che riguarda la specie cinghiale il prelievo in selezione è consentito tutto l'anno e in tutti i comprensori, in forza di quanto previsto dagli strumenti adottati dal Commissario Straordinario per la Peste Suina Africana.
- 1.5 La Regione promuove l'utilizzo di munizioni atossiche al fine di giungere ad una auspicabile totale sostituzione delle munizioni contenenti piombo in ottemperanza alla Risoluzione n. 11.15 della Conferenza delle Parti della Convenzione per la Protezione delle Specie Migratrici (CMS).
- 1.6 Le Aziende faunistico-venatorie (AFV) ed agri-turistico venatorie (AATV) provvedono agli abbattimenti in base alle

direttive regionali relative alla gestione delle Aziende medesime ed al Regolamento Regionale n. 3/2024 concernente la gestione faunistico-venatoria degli ungulati. In forza di quanto previsto dagli strumenti adottati dal Commissario Straordinario per la Peste Suina Africana, tutte le Aziende faunistico-venatorie in cui sia presente il cinghiale anche in modo occasionale dovranno provvedere al prelievo dei capi presenti.

- 1.7 Nelle aree contigue ai Parchi l'attività venatoria e l'addestramento e l'allenamento dei cani sono disciplinate da specifici regolamenti di settore di cui all'art. 38 della L.R. n. 6/2005 dagli Enti di Gestione per i Parchi e la Biodiversità.
- 1.8 Nelle aree di rispetto individuate dagli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) l'attività venatoria e l'addestramento e l'allenamento dei cani sono disciplinate da regolamenti o modalità approvati dai competenti organi degli ATC o presenti nei piani di gestione.

2. RAPPORTI TRA REGIONI CONFINANTI

- 2.1 La gestione faunistico-venatoria delle aree territoriali prospicienti i corpi idrici interposti tra Regioni diverse viene attuata sulla base dei rispettivi confini amministrativi.

3. SPECIE CACCIABILI E PERIODI DI CACCIA

- 3.1 Le specie cacciabili sono le seguenti:

- lepre comune (*Lepus europaeus*);
- coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*);
- silvilago (minilepre) (*Sylvilagus floridanus*);
- fagiano (*Phasianus colchicus*);
- pernice rossa (*Alectoris rufa*);
- starna (*Perdix perdix*);
- volpe (*Vulpes vulpes*);
- cinghiale (*Sus scrofa*);
- capriolo (*Capreolus capreolus*);
- cervo (*Cervus elaphus*);

- daino (*Dama dama*);
- muflone (*Ovis aries*);
- cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*);
- gazza (*Pica pica*);
- ghiandaia (*Garrulus glandarius*);
- alzavola (*Anas crecca*);
- beccaccino (*Gallinago gallinago*);
- canapiglia (*Mareca strepera*);
- codone (*Anas acuta*);
- fischione (*Mareca penelope*);
- folaga (*Fulica atra*);
- frullino (*Lymnocyptes minimus*);
- gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*);
- germano reale (*Anas platyrhynchos*);
- marzaiola (*Spatula querquedula*);
- mestolone (*Spatula clypeata*);
- moretta (*Aythya fuligula*);
- moriglione (*Aythya ferina*);
- pavoncella (*Vanellus vanellus*);
- porciglione (*Rallus aquaticus*);
- allodola (*Alauda arvensis*);
- quaglia (*Coturnix coturnix*);
- colombaccio (*Columba palumbus*);
- beccaccia (*Scolopax rusticola*);
- merlo (*Turdus merula*);
- cesena (*Turdus pilaris*);
- tordo bottaccio (*Turdus philomelos*);
- tordo sassello (*Turdus iliacus*).

3.2 Per le specie starna e pernice rossa la caccia è consentita solo negli ATC e nelle AFV ai quali è stato autorizzato dalla Regione un piano di gestione di durata quinquennale e un piano annuale di prelievo a norma di quanto previsto

dal vigente Piano Faunistico venatorio regionale. Il piano di prelievo annuale deve essere presentato dagli ATC ed AFV interessati entro il 31 agosto al Settore Territoriali Agricoltura Caccia e Pesca (STACP) competente per territorio, per l'autorizzazione. La rendicontazione finale dei dati degli abbattimenti deve essere presentata al STACP entro 15 giorni dal termine del prelievo.

Nelle ATV l'immissione e il prelievo di starna e pernice rossa sono consentiti se previsti nel programma annuale di gestione e non necessitano di piano quinquennale.

3.3 I periodi di caccia per ogni singola specie sono riportati nei prospetti di cui agli allegati A e B al presente calendario venatorio regionale.

Per la salvaguardia delle popolazioni svernanti di beccaccia in occasione di eventi climatici avversi si rinvia a quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1419 del 1° ottobre 2012. Le segnalazioni riguardanti lo stato di allerta e relativa cessazione sono riportate nel sito Idro-meteo-Clima di Arpae Emilia-Romagna <https://www.arpae.it/it/temi-ambientali/meteo/dati-e-osservazioni/allerta-gelo-per-la-beccaccia>

4. FORME E GIORNATE DI CACCIA

4.1 La settimana venatoria è compresa fra il lunedì e la domenica successiva, escludendo i giorni di martedì e venerdì nei quali non è mai consentito l'esercizio dell'attività venatoria. Il periodo di apertura generale della caccia va da domenica 20 settembre 2026 a domenica 31 gennaio 2027. In particolare:

4.2 La caccia alla **fauna stanziale** - ad esclusione degli ungulati e della volpe - è consentita nei periodi e nelle forme sottoindicate:

- A. da domenica 20 settembre a domenica 27 settembre, da appostamento e/o vagante anche con l'uso di non più di due cani per cacciatore in due giornate fisse (giovedì e domenica) ogni settimana;
- B. da giovedì 1° ottobre a domenica 6 dicembre, da appostamento e/o vagante anche con l'uso di non più di due cani per cacciatore, in tre giornate a scelta ogni settimana;
- C. esclusivamente in Azienda Faunistico Venatoria il

periodo di prelievo è ulteriormente esteso da lunedì 7 dicembre a domenica 31 gennaio 2027 da appostamento e/o vagante anche con l'uso di massimo di due cani per cacciatore, in tre giornate a scelta ogni settimana.

4.3 La caccia alla **fauna migratoria** - ad esclusione della beccaccia - è consentita nei periodi e nelle forme sottoindicate:

- A. da domenica 20 settembre a domenica 27 settembre, da appostamento e/o vagante anche con l'uso di massimo di due cani per cacciatore in due giornate fisse (giovedì e domenica) ogni settimana;
- B. da giovedì 1° ottobre a domenica 6 dicembre, da appostamento e/o vagante anche con l'uso massimo di due cani per cacciatore, in tre giornate a scelta ogni settimana;
- C. da lunedì 7 dicembre a domenica 31 gennaio 2027, da appostamento e/o vagante anche con l'uso massimo di due cani da ferma o da cerca per cacciatore, in tre giornate a scelta ogni settimana. Per la sola fauna migratoria in forma vagante, le modalità di caccia sono le seguenti:
 - a sud della linea pedecollinare individuata nell'Allegato F, la caccia può essere effettuata in tutto il territorio;
 - a nord della linea pedecollinare individuata nell'Allegato F in ATC esclusivamente lungo i corsi d'acqua individuati nell'Allegato G, all'interno della fascia compresa entro i 50 m dalla battigia o entro la gola fluviale qualora più ampia, nelle zone umide naturali ed artificiali e nelle risaie. In AFV su tutto il territorio;
- D. Nel periodo da giovedì 1° ottobre a lunedì 30 novembre, possono essere fruite due giornate in più a scelta ogni settimana per la caccia **alla sola migratoria**, da appostamento fisso o temporaneo (capanni portatili prefabbricati di cui all'art. 53, comma 1, della L.R. n. 8/1994 e succ. mod. e int.), che dovranno essere posizionati al massimo due ore prima dell'orario dell'attività venatoria;

4.4 La caccia al **merlo** è consentita da domenica 20 settembre a giovedì 31 dicembre, nel mese di settembre solo nella forma da appostamento fisso o temporaneo.

4.5 La caccia all'**allodola** è consentita da giovedì 1° ottobre a giovedì 31 dicembre, con un carniere massimo giornaliero di 5 capi e stagionale di 25 capi per cacciatore. La caccia all'allodola è vietata in tutti i Siti della Rete Natura 2000.

4.6 La caccia al **moriglione** è consentita nel periodo e nelle forme sottoindicate:

- da domenica 20 settembre 2026 a domenica 31 gennaio 2027;
- con un carniere massimo giornaliero di 2 capi e stagionale di 10 capi per cacciatore;
- la registrazione dei prelievi avverrà in modo informatizzato, su ogni singola giornata verrà effettuata una puntuale verifica al fine di non superare il limite massimo di capi prelevabili corrispondente a **1.073** per tutta la regione e il prelievo della specie verrà chiuso con determinazione del Responsabile del Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura al raggiungimento della soglia di **1.020** capi registrati in entrambi i sistemi digitali, allo scopo di prevenire lo sfioramento del contingente regionale per effetto di eventuali dati non tempestivamente inseriti;

4.7 La caccia alla **moretta** è consentita nel periodo e nelle forme sottoindicate:

- da domenica 1° novembre 2026 a domenica 31 gennaio 2027;
- con un carniere massimo giornaliero di 2 capi e stagionale di 5 capi per cacciatore;
- la registrazione dei prelievi avverrà in modo informatizzato, su ogni singola giornata verrà effettuata una puntuale verifica al fine di non superare il limite massimo di capi prelevabili corrispondente a **101** per tutta la regione e il prelievo della specie verrà chiuso con determinazione del Responsabile del Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura al raggiungimento della soglia di **91** capi registrati in entrambi i sistemi digitali, allo scopo di prevenire lo sfioramento del contingente regionale per effetto di eventuali dati non tempestivamente inseriti;
- unicamente dagli appostamenti fissi in zona umida, autorizzati in ATC, e dalle strutture fisse in zona umida collocate all'interno delle AFV, ai cacciatori in possesso di specifica abilitazione ottenuta ai sensi della

deliberazione n. 1813 del 23 ottobre 2023 "Direttive per l'abilitazione al prelievo venatorio della specie moretta '*Aythya fuligula*'";

- esclusivamente al di fuori dei Siti della Rete Natura 2000 e delle aree contigue dei Parchi regionali.

4.8 La caccia alla **pavoncella** è consentita, a esclusione dei Siti della Rete Natura 2000, nel periodo e nelle forme sottoindicate:

- da domenica 20 settembre 2026 a domenica 31 gennaio 2027;
- con un carniere massimo giornaliero di 5 capi e stagionale di 20 capi per cacciatore.
- la registrazione dei prelievi avverrà in modo informatizzato, su ogni singola giornata verrà effettuata una puntuale verifica al fine di non superare il limite massimo di capi prelevabili corrispondente a **2.402 capi** per tutta la regione e il prelievo della specie verrà chiuso con determinazione del Responsabile del Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura al raggiungimento della soglia di **2.282 capi** registrati in entrambi i sistemi digitali, allo scopo di prevenire lo sfioramento del contingente regionale per effetto di eventuali dati non tempestivamente inseriti;

4.9 La caccia alla **beccaccia** è consentita con le seguenti modalità:

- da giovedì 1° ottobre a domenica 6 dicembre vagante con l'uso massimo di due cani da ferma o da cerca per cacciatore, in tre giornate a scelta ogni settimana;
- da lunedì 7 dicembre a domenica 31 gennaio 2027 vagante con l'uso massimo di due cani da ferma o da cerca per cacciatore in tre giornate a scelta ogni settimana con le seguenti modalità:
 - a sud della linea pedecollinare individuata nell'Allegato F: su tutto il territorio o nelle aree appositamente tabellate da parte degli ATC, qualora presenti e autorizzate;
 - a nord della linea pedecollinare individuata nell'Allegato F: esclusivamente lungo i corsi d'acqua individuati nell'Allegato G, all'interno della fascia compresa entro i 50 m dalla battigia o entro la golena fluviale qualora più ampia. In AFV su tutto il territorio.

4.10 La caccia alla **volpe** è consentita con le seguenti modalità:

- da domenica 20 settembre a domenica 27 settembre prelievo in forma vagante in due giornate fisse (giovedì e domenica) ogni settimana;
- da giovedì 1° ottobre a domenica 6 dicembre, prelievo in forma vagante in tre giornate a scelta ogni settimana;
- da lunedì 7 dicembre a domenica 31 gennaio, caccia in squadre autorizzate dagli ATC e/o dalle AFV, organizzate secondo criteri regionali come da DGR nr. 1973/2016, derogabili in forza delle prescrizioni contenute nelle Ordinanze del Commissario Straordinario alla Peste Suina Africana, con l'ausilio dei cani da seguita in tre giornate a scelta ogni settimana;
- da domenica 20 settembre a domenica 31 gennaio prelievo da appostamento con arma a canna rigata dotata di ottica di mira soltanto da parte del singolo cacciatore abilitato alla selezione degli ungulati o in possesso di attestazione comprovante il superamento di una prova di tiro avente le caratteristiche previste dal R.R. n. 3/2024, con le seguenti modalità:
 - da domenica 20 settembre a domenica 27 settembre, in due giornate fisse (giovedì e domenica) ogni settimana;
 - da giovedì 1° ottobre a domenica 31 gennaio 2027 in tre giornate a scelta ogni settimana.

Nelle zone a nord della linea pedecollinare individuata nell'Allegato F, tale tipologia di caccia potrà essere praticata solo da punti di sparo adeguatamente sopraelevati, utilizzando sia strutture quali altane (preferibilmente mobili) e tree-stands, sia elementi del paesaggio (come argini) in modo da avere sicurezza del tiro.

4.11 La caccia agli **ungulati** è consentita secondo quanto previsto dal R.R. n. 3/2024 preferibilmente con munizioni atossiche. La caccia agli ungulati in forma selettiva, alla cerca e all'aspetto, è consentita ad ogni singolo cacciatore in cinque giornate settimanali, secondo piani di prelievo approvati dalla Regione o, per la specie cinghiale, da altri strumenti approvati dalla Regione per la gestione della Peste Suina Africana, salvo diverse

disposizioni del Commissario Straordinario alla Peste Suina Africana. Nelle zone a nord della linea pedecollinare individuata nell'Allegato F può essere praticata solo da punti di sparo adeguatamente sopraelevati, utilizzando sia strutture quali altane (preferibilmente mobili) e tree-stands, sia elementi del paesaggio (come argini) in modo da avere sicurezza del tiro.

4.12 La caccia al cinghiale in forma collettiva è consentita secondo piani di prelievo o altri strumenti approvati dalla Regione per la gestione della Peste Suina Africana, da giovedì 1° ottobre a domenica 31 gennaio 2027, salvo diverse disposizioni del Commissario Straordinario alla Peste Suina Africana. La caccia al cinghiale in forma collettiva è esercitata:

- con i metodi della battuta e della braccata nelle giornate fisse di mercoledì, sabato e domenica negli ATC, e nelle giornate fisse di giovedì, sabato e domenica nelle AFV;
- con il metodo della girata in tre giornate a libera scelta, nel rispetto di quanto previsto al comma 5 dell'art. 18 della legge n. 157/1992;
- salvo diverse disposizioni del Commissario Straordinario alla Peste Suina Africana.

Ai fini della valutazione dei carnieri e per la corretta attuazione del Piano di sorveglianza e monitoraggio sanitario della fauna regionale i diversi istituti di gestione forniranno ai cacciatori tagliandi inamovibili numerati, da inserire al tendine di Achille dei capi abbattuti prima dello spostamento dall'area di caccia. I diversi soggetti gestori sono tenuti inoltre a comunicare mensilmente alla Regione i capi abbattuti nelle diverse forme di caccia secondo le modalità indicate dalla Regione.

4.13 Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 50, comma 2, della Legge Regionale n. 8/1994 nelle ATV nel periodo 2 settembre 2026 - 31 gennaio 2027, dall'alba al tramonto ed esclusivamente alle specie di fauna da allevamento autorizzate, ogni cacciatore può effettuare fino ad un massimo di cinque giornate settimanali, senza limitazioni di modalità di esercizio venatorio. Le giornate effettuate in ATV non devono essere conteggiate nel numero di giornate settimanalmente fruibili da ogni cacciatore.

4.14 Per le facoltà stabilite dall'articolo 18, comma 2,

della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 (**preapertura**) è prevista l'anticipazione dell'esercizio venatorio da mercoledì 2 settembre a giovedì 17 settembre 2026, ad esclusione dei Siti della Rete Natura 2000 limitatamente alle specie cornacchia grigia, gazza, ghiandaia e colombaccio nelle giornate di mercoledì 2 settembre, giovedì 3 settembre, domenica 6 settembre, giovedì 10 settembre, domenica 13 settembre e giovedì 17 settembre, esclusivamente da appostamento fisso o temporaneo, fino alle ore 13,00 da parte dei soli cacciatori iscritti agli ATC della Regione Emilia-Romagna - ciascuno negli ambiti di iscrizione - o che esercitino la caccia nelle AFV o da appostamento fisso con richiami vivi. È consentito l'utilizzo del cane esclusivamente per il recupero della selvaggina abbattuta obbligatoriamente con il fucile scarico e in custodia e per un massimo di trenta minuti dalla fine dell'orario di caccia.

4.15 La caccia alla **fauna migratoria in mobilità** controllata di cui all'art. 36 bis, comma 1, della Legge Regionale n. 8/1994, si svolge, nelle forme stabilite dalla deliberazione di Giunta regionale n. 211/2011, da giovedì 1° ottobre 2026 a domenica 31 gennaio 2027.

4.16 Fermo restando quanto diversamente disposto da specifici provvedimenti in materia faunistico venatoria e sanitaria è consentito l'uso come richiami dei derivati domestici del germano reale e del piccione provenienti da allevamento. Tali richiami devono essere identificati mediante marcatura inamovibile numerata. Possono essere utilizzati come richiami vivi senza l'obbligo dell'opzione di cui all'articolo 12, comma 5, lettera b), della Legge n. 157/1992, nel rispetto delle norme sanitarie che condizionano la detenzione di volatili per l'utilizzo nell'attività venatoria.

4.17 Per l'utilizzo di richiami vivi appartenenti agli ordini degli Anseriformi e dei Caradriformi per la caccia agli uccelli acquatici vanno rispettate le disposizioni fornite dal Ministero della Salute per il contrasto dell'Influenza aviaria.

4.18 Per la caccia alla lepre i STACP autorizzano nominalmente l'utilizzo di mute, riconosciute e abilitate dall'Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (ENCI), composte da un numero massimo di sei cani per conduttore cacciatore. La richiesta, presentata ai STACP e al Settore Attività Faunistico-Venatorie, Pesca e Acquacoltura per il

territorio di Bologna dall'ATC d'iscrizione del conduttore entro il termine perentorio del 1° agosto, deve avvenire nell'ambito di progetti di valorizzazione della cinofilia. L'ATC fornirà al conduttore autorizzato un apposito libretto da compilare puntualmente ad ogni uscita e da restituire all'ATC entro il 31 dicembre. L'autorizzazione può ammettere inoltre, anche in via esclusiva, nel periodo compreso tra domenica 16 agosto e domenica 6 dicembre, l'addestramento e l'allenamento della muta se richiesto. Nel periodo domenica 20 settembre - domenica 6 dicembre negli orari e nelle zone consentiti per l'esercizio venatorio vagante, l'addestramento e l'allenamento della muta è possibile qualora il conduttore annoti la giornata sul tesserino. Non è consentito l'utilizzo contemporaneo di più mute o di una muta in contemporanea con altri cani da caccia singoli o in coppia.

- 4.19 Nei limiti previsti dal presente calendario la Regione può autorizzare, al fine di consentire un prelievo programmato e qualora le presenze faunistiche lo rendano tecnicamente opportuno, specifici progetti sperimentali sulla fauna stanziale, su distretti di gestione autorizzati a norma dell'art. 30, comma 5, della L.R. n. 8/1994. Tali progetti possono riguardare anche la caccia di specializzazione, ma in tal caso devono insistere su porzioni di territorio dell'ATC per poter permettere la comparazione delle diverse esperienze e l'analisi dei dati. In ogni caso i progetti, di durata almeno triennale e basati su giustificate esigenze faunistiche e particolari situazioni ambientali, devono essere presentati entro il 30 giugno dall'ATC interessato al STACP competente per territorio e devono prevedere obiettivi, localizzazione e descrizione del progetto, ricognizione delle risorse ambientali e delle presenze faunistiche, modalità di attuazione, cacciatori autorizzati e loro obblighi, meccanismi di controllo del prelievo, nonché aspettative e indicatori per il monitoraggio dei risultati. L'ATC fornirà ai cacciatori autorizzati un apposito libretto da compilare puntualmente ad ogni uscita e da restituire all'ATC entro il 31 dicembre.
- 4.20 È vietato il porto di fucile con canna ad anima rigata, nonché l'uso e la detenzione di cartucce caricate con proiettile unico, salvo che per la caccia agli ungulati e alla volpe da appostamento.
- 4.21 Sono vietati la detenzione e l'uso di cartucce caricate con munizione spezzata con pallini di diametro superiore al

numero 00 (2/0 - mm 4,1).

Sono vietati la detenzione e l'uso di cartucce caricate con munizione spezzata con borraggio predisposto per tiri a lunga distanza tipo "over 100" o similari.

5. ORARI VENATORI

5.1 La caccia è consentita:

- Alla fauna **stanziale e migratoria** in forma vagante dal sorgere del sole fino al tramonto;
- Alla fauna **migratoria** da appostamento da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto;
- Alla volpe **da appostamento** con arma a canna rigata dotata di ottica di mira da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto con prelievo soltanto da parte del singolo cacciatore abilitato alla selezione degli ungulati o in possesso di attestazione comprovante il superamento di una prova di tiro avente le caratteristiche previste dal R.R. n. 3/2024;
- Al cinghiale **in selezione** da un'ora prima del sorgere del sole fino alle ore 24,00. Ai sensi dell'art. 13 comma 2-ter Legge n. 157/1992 è consentito l'impiego di dispositivi di puntamento, anche digitale, per la visione notturna, ad eccezione di quelli che costituiscono materiale di armamento ai sensi dell'articolo 2 della legge 9 luglio 1990, n. 185;
- A cervidi e bovidi **in selezione** da un'ora prima del sorgere del sole fino a un'ora dopo il tramonto.

5.2 Nel periodo compreso tra mercoledì 2 settembre e giovedì 17 settembre (preapertura), la caccia è consentita fino alle ore 13,00.

5.3 Nel periodo compreso tra domenica 20 settembre e domenica 27 settembre, la caccia alla **fauna stanziale e migratoria** in forma vagante è consentita dal sorgere del sole fino alle ore 13,00 mentre la caccia alla sola fauna migratoria da appostamento fisso e temporaneo è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto.

5.4 Le limitazioni di cui ai punti 5.2 e 5.3 non si applicano:

- alle ATV dove la caccia è consentita da mercoledì 2 settembre a domenica 31 gennaio dall'alba fino al tramonto;

- al prelievo degli ungulati.

- 5.5 Gli orari venatori, riportati nell'Allegato D al presente calendario, sono stati individuati facendo riferimento al valore medio regionale ottenuto dal calcolo delle medie quindicinali elaborate sulla base delle effemeridi fornite dal Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aerospaziale.

6. CARNIERE

- 6.1 Ogni cacciatore nella stessa giornata di caccia non può abbattere, per ogni singola specie e complessivamente, più di quanto riportato alla voce carniere giornaliero e stagionale nell'Allegato C al presente calendario, fatto salvo per la specie cinghiale per la quale non vi sono limiti di capi prelevabili.
- 6.2 Nei limiti dei piani approvati, i titolari di AFV possono autorizzare l'abbattimento di un numero di capi di fagiano, pernice rossa, starna, lepre e silvilago superiori a quelli previsti nell'Allegato C al presente calendario, purché entro i limiti quantitativi fissati dal piano di abbattimento approvato; detto piano potrà essere realizzato per la lepre fino a giovedì 31 dicembre 2026 e per il fagiano fino a domenica 31 gennaio 2027. Per tutte le altre specie non citate valgono i limiti temporali previsti negli Allegati A e B ed i carnieri previsti nell'Allegato C al presente calendario. I capi di fauna stanziale abbattuti in AFV, di cui ai piani annuali di assestamento e di prelievo, non concorrono al carniere giornaliero e stagionale.
- 6.3 Il numero totale dei capi abbattuti per ogni giornata di caccia in regioni diverse non può superare complessivamente il limite previsto dal calendario venatorio della Regione che consente l'abbattimento del minor numero di capi.

7. ADDESTRAMENTO CANI DA CACCIA

- 7.1 L'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia sono consentiti da domenica 16 agosto a giovedì 17 settembre, dalle ore 7,00 alle ore 19,00 escluse le giornate di martedì e venerdì di ciascuna settimana, con l'uso massimo di due cani per conduttore.
- 7.2 L'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia sono

consentiti nei territori aperti all'esercizio venatorio, ad eccezione di quelli ove esistono terreni in attualità di coltivazione e colture specializzate di cui al successivo punto 8.

- 7.3 Al fine di evitare danni alle colture agricole, l'addestramento e l'allenamento dei cani su coltivazioni in atto non sono consentiti dopo la pioggia e quando il terreno è ancora bagnato.
- 7.4 Nel periodo intercorrente tra mercoledì 2 e giovedì 17 settembre, l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia sono vietati negli orari in cui è consentito l'esercizio venatorio, con l'esclusione della caccia agli ungulati in forma selettiva.
- 7.5 Da domenica 20 settembre a domenica 31 gennaio è vietato l'addestramento, l'allenamento o comunque l'uso del cane nelle giornate in cui il conduttore non è in esercizio venatorio e nelle giornate di martedì e venerdì di ciascuna settimana. Sono invece consentite le attività di allenamento ed addestramento fino al termine del prelievo venatorio alla fauna stanziale - domenica 6 dicembre, nelle giornate, negli orari e nelle zone consentiti per l'esercizio venatorio vagante, qualora il conduttore annoti la giornata sul tesserino.
- 7.6 Nelle Zone addestramento cani di cui all'art. 45, comma 1, lettera a), della L.R. n. 8/1994, è ammessa la caccia alla fauna selvatica migratoria da appostamento temporaneo previo assenso del gestore della zona stessa, comunicato al Settore Agricoltura caccia e pesca territorialmente competente, fatto salvo il rispetto delle disposizioni e delle normative generali vigenti in materia.

8. MISURE DI SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE AGRICOLO-FORESTALE

- 8.1 Fermo restando quanto previsto dall'articolo 21 della Legge n. 157/1992 e dall'art. 60 della Legge Regionale n. 8/1994, l'esercizio venatorio è vietato:
- nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali;
 - nelle zone comprese nel raggio di 100 metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro, piazzole di campeggio in effettivo esercizio nell'ambito dell'attività agrituristica. Tale limitazione non si applica con riguardo agli "immobili collabenti",

ossia rispetto a qualsiasi fabbricato non agibile, inidoneo alla funzione per cui era stato costruito e non utilizzabile in alcun modo, in quanto ridotto allo stato di rudere, come tale fatiscante, parzialmente demolito o con danni strutturali ingenti come il crollo della copertura, che appunto non ne permettono l'utilizzo. Purché non interessato da lavori attuali di ripristino;

- a distanza inferiore a 50 metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali e interpoderali;
 - nei giardini e parchi pubblici e privati;
 - nei terreni adibiti ad attività sportive e nei fondi chiusi o fondi sottratti alla caccia, di cui all'art. 15 della Legge n. 157/1992, opportunamente tabellati.
- 8.2 L'esercizio venatorio è, altresì, vietato nelle aree comprese nel raggio di 150 metri da macchine agricole operatrici in attività.
- 8.3 È fatto divieto di sparo da distanza inferiore a 150 metri in direzione di impianti a pannelli solari fotovoltaici, di stabbi, stazzi e altri ricoveri, nonché dai recinti destinati al ricovero e all'alimentazione del bestiame nei periodi di effettiva utilizzazione agro-silvo-pastorale, secondo le condizioni produttive del pascolo, e dai recinti dove gli animali sono tenuti in cattività stretta.
- 8.4 I cani devono essere condotti dal cacciatore in modo che il bestiame al pascolo o gli animali in cattività non siano disturbati o danneggiati.
- 8.5 Le prescrizioni per i terreni in attualità di coltivazione, fatta salva la caccia di selezione agli ungulati, sono riportate nell'Allegato E al presente calendario. Gli ATC possono sottoscrivere accordi quadro con le Organizzazioni professionali agricole territorialmente rappresentative per integrare le prescrizioni di cui all'Allegato E, rispettandone i limiti, dandone in tal caso comunicazione al STACP di competenza entro il 30 giugno per le valutazioni preliminari al fine del successivo inoltro alla Polizia provinciale.
- 8.6 In deroga alle limitazioni ed ai divieti di cui ai precedenti punti 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 e 8.5, nei terreni in attualità di coltivazione è ammesso l'accesso del conduttore titolato per operazioni autorizzate di ricerca di ungulati a qualsiasi titolo feriti; nell'ambito di dette

operazioni il conduttore del cane da traccia deve avere cura di arrecare il minimo danno alle colture.

9. PRESCRIZIONI VALIDE NEI SITI DELLA RETE NATURA 2000

9.1. Si rimanda alle prescrizioni previste dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 e dalle deliberazioni di Giunta regionale n. 1227 del 24 giugno 2024 "Misure generali e specifiche di conservazione dei siti Natura 2000" riportata nel sito <https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/parchi-natura2000/rete-natura-2000/misure-conservazione-piani-gestione> e n. 1562 dell'8 luglio 2024 "Ampliamento della rete dei siti Natura 2000" riportate alla pagina web <https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/parchi-natura2000/consultazione/normativa/norme-rer/individuazione-siti-atti-regionali>, a tutte le prescrizioni previste dai Regolamenti di settore delle Aree Protette che costituiscono parte integrante del calendario venatorio, nonché alle seguenti condizioni:

- rispetto dei temi di riproduzione della fauna selvatica;
- mantenimento degli automezzi su sentieri e/o sterrati, senza uscire dai tracciati e limitare il disturbo da essi causato;
- obbligo di adottare tutte le precauzioni e le misure necessarie, al fine di minimizzare i rischi di danneggiamento alla flora protetta e di disturbo alla fauna presente nei territori interessati;
- divieto di abbandono di rifiuti o altro materiale.

10. PRESCRIZIONI VALIDE NELLE ZONE UMIDE

10.1 Nelle zone umide vigono i divieti previsti dal Regolamento (UE) n. 2021/57 "Modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda il piombo contenuto nelle munizioni utilizzate all'interno o in prossimità di zone umide", nonché quelli previsti dall'art. 31 commi 1-bis, 1-ter, 1-quater della Legge n. 157/1992 e quelli previsti

dalla deliberazione n. 1227/2024 e n. 1562/2024 per i Siti Natura 2000, quando più restrittivi.

11. PRESCRIZIONI VALIDE NELLE AREE COSTIERE AI FINI DELLA TUTELA DELLE ATTIVITÀ E DELLE STRUTTURE TURISTICHE

- 11.1 Nei territori di Rimini e Forlì-Cesena l'attività venatoria è sempre vietata nei territori a mare (ad est) della S.S. n. 16 "Adriatica".
- 11.2 Nel territorio di Ravenna l'attività venatoria è vietata in località Lido Adriano, nei territori a mare (ad est) di Viale Manzoni - Scolo Acque Alte - Canale idrovora - Canale Della Gabbia - Via Trieste, dal 2 al 17 settembre.

12. PRESCRIZIONI VALIDE NEI BOSCHI E NEI TERRENI COLPITI DA INCENDI

- 12.1 La legge 21 novembre 2000, n. 353 "Legge-quadro in materia di incendi boschivi" all'art. 10 vieta per dieci anni la caccia nei soprassuoli delle zone boscate percorse dal fuoco. Il divieto si applica a partire dalla data di pubblicazione delle cartografie sul geoportale degli incendi boschivi, gestito dal Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri e consultabile al link <https://geoportale.incendiboschivi.it/portal/apps/sites/#/geoportale-incendi-boschivi>, che avviene comunque entro il 1° aprile dell'anno successivo all'incendio. Il geoportale dei Carabinieri non riporta la distinzione delle aree percorse dal fuoco in aree boscate e non boscate; le aree boscate sono invece visibili tramite il gis web regionale di cui al link <https://servizimoka.regione.emilia-romagna.it/mokaApp/apps/CIBH5/index.html>.

Inoltre, l'art. 60 comma 1 lett. f) della legge regionale n. 8/1994 vieta di esercitare l'attività venatoria nei boschi e nei terreni che vengono colpiti da incendi, nonché nei terreni compresi nei mille metri intorno, fino all'estinzione degli stessi.

13. TESSERINO VENATORIO

- 13.1 Il tesserino venatorio regionale ha validità sull'intero territorio nazionale nel rispetto delle disposizioni vigenti in ciascuna regione.

- 13.2 **Tesserino cartaceo:** il cacciatore deve, prima di iniziare l'attività venatoria nel giorno prescelto, contrassegnare mediante segni indelebili (X) all'interno degli appositi spazi, sul foglio relativo al giorno di caccia, le seguenti informazioni: giorno, mese, tipo di caccia prescelta (vagante, appostamento, selezione) e ATC in cui va a caccia, indicandolo con il numero corrispondente a quello riportato sull'etichetta del proprio tesserino che precede l'ATC prescelto (ad es. se sull'etichetta è scritto 1-BO02 2-BO01 e si sceglie di cacciare in BO01 si deve contrassegnare la casella ATC 2, se sull'etichetta è scritto 1-FE05 2-PC03 3-PR01 e si sceglie di cacciare nel FE05 si deve contrassegnare la casella ATC 1). Qualora intenda invece esercitare la caccia in Azienda Venatoria, o fuori regione, o in mobilità, deve contrassegnare l'apposito riquadro (AFV per azienda faunistico-venatoria, ATV per azienda agri-turistico-venatoria, FUORI REGIONE, MOBILITÀ), così come se esercita la caccia nelle due giornate settimanali in più alla sola migratoria, da appostamento fisso o temporaneo, nei mesi di ottobre e novembre.

- 13.3 In caso di abbattimento, il cacciatore, per ognuno dei capi abbattuti, deve apporre nel primo spazio utile a fianco della sigla della specie abbattuta un segno indelebile (X) all'interno dell'apposito spazio. In caso di deposito deve aggiungere un cerchio intorno al segno;

- 13.4 È obbligatorio annotare i singoli capi subito dopo l'abbattimento accertato, sul tesserino (cartaceo e/o digitale).

- 13.5 I capi appartenenti alla fauna selvatica di allevamento abbattuti in ATV non devono essere annotati sul tesserino.

- 13.6 Nel tesserino sono indicate le sigle delle specie cacciabili in Emilia-Romagna; se si abbatte in un'altra regione una specie non consentita in Emilia-Romagna, e pertanto non riportata in legenda, deve essere utilizzata la sigla ASS (altre specie stanziali) oppure ASM (altre specie migratorie).

- 13.7 Il tesserino venatorio cartaceo può essere sostituito da quello digitale (App per smartphone). L'utilizzo del tesserino digitale è alternativo al cartaceo. Modalità ed istruzioni per l'utilizzo del tesserino digitale vengono demandate a successivo provvedimento del Responsabile del Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura.

Il tesserino digitale in forma App sarà scaricabile da piattaforma Google-play o Apple store, verrà validato con identità digitale.

- 13.8 Per l'esercizio della caccia alle seguenti specie: pavoncella, moretta e moriglione e per le specie interessate dal regime di deroga, ai fini degli adempimenti di cui all'art. 9, comma 1, della Direttiva 2009/147/CE sarà predisposto un idoneo sistema informatico che consentirà di conteggiare i prelievi e bloccare la caccia al raggiungimento dei contingenti previsti per ogni singola specie.
- 13.9 Il cacciatore che usufruisce della facoltà di cui all'art. 36 bis, comma 1, della Legge Regionale n. 8/1994, oltre alla compilazione prevista ai precedenti punti, deve altresì compilare prima dell'inizio di ciascuna giornata l'apposita scheda "Caccia in mobilità alla fauna migratoria", indicando mediante segni indelebili negli appositi spazi il giorno (G), il mese (M), l'ATC e il numero di autorizzazione relativo alla giornata.
- 13.10 In caso smarrimento o furto del tesserino, il titolare, per ottenere un duplicato, deve rivolgersi all'Ente delegato al rilascio producendo dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di quanto accaduto (da rendersi ai sensi degli Artt. 21 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, D.Lgs. 82/2005, D.P.R. 68/2005) o producendo copia di relativa denuncia presentata all'autorità di Pubblica sicurezza. In caso di deterioramento per ottenere duplicato sarà necessario restituire il tesserino non più utilizzabile.
- 13.11 Soltanto il tesserino cartaceo va riconsegnato all'Ente che lo ha rilasciato al termine dell'esercizio dell'attività venatoria annuale e comunque non oltre il 31 marzo. In caso di mancata riconsegna l'interessato non potrà ritirare il tesserino relativo alla nuova annata venatoria, a meno che non venga prodotta la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà o la denuncia di cui al precedente punto 13.11. Per il tesserino digitale la riconsegna è eseguita in automatico dall'applicazione a fine stagione venatoria.
- 13.12 Il tesserino, cartaceo o digitale, è personale e non cedibile. Chiunque sia in possesso di più di un tesserino di caccia è perseguibile ai sensi di legge.
- 13.13 I cacciatori provenienti da altre Regioni devono effettuare l'annotazione del tipo di caccia (V = vagante; A = appostamento) anche se il loro tesserino non prevede

l'apposito spazio.

- 13.14 Al fine di consentire la caccia di selezione alla specie cinghiale da parte dei cacciatori che hanno riconsegnato il tesserino cartaceo, i capi abbattuti nel periodo 16 marzo-31 maggio 2027 dovranno essere registrati sull'App del tesserino digitale oppure vengono annotati su un apposito tesserino integrativo approvato con il calendario venatorio.

14. DISPOSIZIONI FINALI

- 14.1 I cani devono essere obbligatoriamente registrati e identificati individualmente all'anagrafe canina, ai sensi delle norme vigenti. È vietato l'utilizzo di radiocollari o collari elettronici muniti di punzoni attivi, nonché qualsiasi strumento comunque denominato, idoneo ad inviare impulsi elettrici atti a creare maltrattamento al cane. È consentito l'utilizzo di localizzatore GPS.
- 14.2 Per l'esercizio venatorio con l'uso del falco valgono le disposizioni previste per l'attività venatoria relative al prelievo di fauna stanziale e migratoria.
- 14.3 La detenzione e l'uso dei richiami vivi sono regolati all'art. 55 della Legge Regionale n. 8/1994; è ammesso l'uso in comodato di richiami vivi. In tal caso il cacciatore deve possedere copia del documento di detenzione.
- 14.4 È vietato l'impiego di strumenti di comunicazione radio o telefonica ai fini dell'azione di caccia, salvo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 21 del R.R. n. 3/2024 e nei casi in cui risulti di primaria importanza tutelare la sicurezza e la salute personale.
- 14.5 Fatto salvo quanto previsto dall'allegato tecnico del R.R. n. 3/2024, chiunque eserciti la caccia in forma vagante, escluso quindi l'esercizio da appostamento fisso e temporaneo e da altana, è tenuto ad indossare almeno un capo di abbigliamento (giacca e/o gilet e/o copricapo) di colore arancione o giallo, in modo da determinare un evidente contrasto con l'ambiente circostante. Gli eventuali inserti o fasce devono comunque essere percepibili a 360 gradi. Non sono ammesse fasce alle braccia in quanto scarsamente visibili quindi non idonee alla funzione.
- 14.6 È vietato a chiunque l'abbattimento di ungulati muniti di

marche auricolari (navette) e/o radiocollari, anche se corrispondenti per sesso e classe di età al capo assegnato, salvo specifiche autorizzazioni.

14.7 A chiunque uccide, cattura o rinviene uccelli inanellati deve darne comunicazione a ISPRA scrivendo una email a recoveries@isprambiente.it.

14.8 Per quanto non espressamente previsto dal presente calendario si fa riferimento alle norme di legge vigenti.

ALLEGATO A PERIODI DI CACCIA 2026/27		
Starna	20/09/2026 - 30/11/2026	solo in presenza di piani di gestione quinquennali e piani di prelievo annuali di ATC o AFV autorizzati dai STACP nel rispetto del PFVR
Pernice rossa	20/09/2026 - 30/11/2026	
Fagiano	20/09/2026 - 06/12/2026	in AFV fino al 31/01/2027
Volpe	20/09/2026 - 31/01/2027	
Lepre	20/09/2026 - 06/12/2026	in AFV fino al 31/12/2026
Silvilago (minilepre)	20/09/2026 - 06/12/2026	
Coniglio selvatico	20/09/2026 - 06/12/2026	
Cinghiale	01/10/2026 - 31/01/2027	
Cornacchia grigia	02/09/2026 - 13/01/2027	
Gazza	02/09/2026 - 13/01/2027	
Ghiandaia	02/09/2026 - 13/01/2027	
Germano reale	20/09/2026 - 31/01/2027	
Canapiglia	20/09/2026 - 31/01/2027	
Fischione	20/09/2026 - 31/01/2027	
Codone	20/09/2026 - 31/01/2027	
Mestolone	20/09/2026 - 31/01/2027	
Alzavola	20/09/2026 - 31/01/2027	
Marzaiola	20/09/2026 - 31/01/2027	
Moretta	01/11/2026 - 31/01/2027	possibile chiusura anticipata in caso di raggiungimento del contingente
Moriglione	20/09/2026 - 31/01/2027	possibile chiusura anticipata in caso di raggiungimento del contingente
Folaga	20/09/2026 - 31/01/2027	
Gallinella d'acqua	20/09/2026 - 31/01/2027	
Porciglione	20/09/2026 - 31/01/2027	
Pavoncella	20/09/2026 - 31/01/2027	possibile chiusura anticipata in caso di raggiungimento del contingente
Beccaccino	20/09/2026 - 31/01/2027	
Frullino	20/09/2026 - 31/01/2027	
Quaglia	20/09/2026 - 31/10/2026	
Beccaccia	01/10/2026 - 31/01/2027	
Colombaccio	02/09/2026 - 13/01/2027	
Allodola	01/10/2026 - 31/12/2026	
Merlo	20/09/2026 - 31/12/2026	in settembre solo da appostamento fisso o temporaneo
Cesena	20/09/2026 - 31/01/2027	
Tordo bottaccio	20/09/2026 - 20/01/2027	
Tordo sassello	20/09/2026 - 20/01/2027	

ALLEGATO B TEMPI DI PRELIEVO PER GLI UNGULATI IN SELEZIONE 2026/2027 (fermo restando il divieto di caccia il martedì e il venerdì)			
SPECIE	TEMPI DI PRELIEVO IN SELEZIONE	SESSO	CLASSE SOCIALE
CAPRIOLO	1° giugno - 15 luglio 16 agosto - 30 settembre	M	I, II
	1° gennaio - 15 marzo	F M e F	I e II 0
CAPRIOLO in aree a gestione non conservativa	1° giugno - 15 luglio 16 agosto - 30 settembre	M	I, II
	1° gennaio - 30 marzo	M e F	tutte le classi
DAINO	1° settembre - 30 settembre	M	I
	1° novembre - 15 marzo	M	I, II e III
	1° gennaio - 15 marzo	F M e F	I e II 0
DAINO in aree a gestione non conservativa	1° settembre - 30 settembre	M	I
	1° novembre - 15 marzo	M	I, II e III
	1° gennaio - 30 marzo	M e F	tutte le classi
CERVO	1° ottobre - 15 febbraio	M	III
	1° ottobre - 15 marzo	M	I e II
	1° gennaio - 15 marzo	F M e F	I e II 0
CERVO in aree a gestione non conservativa	1° ottobre - 15 febbraio	M	III
	1° ottobre - 15 marzo	M	I e II
	1° gennaio - 30 marzo	M e F	tutte le classi
MUFLONE	1° novembre - 31 gennaio	M e F	tutte le classi
CINGHIALE	1° giugno 2026- 31 maggio 2027	M e F	tutte le classi (*)

(*) Se le F adulte risultano accompagnate da giovani andrebbe data priorità all'abbattimento di questi ultimi, come evidenziato da ISPRA.

ALLEGATO C CARNIERI GIORNALIERI E STAGIONALI 2026-27					
SPECIE	CARNIERE GIORNALIERO		CARNIERE STAGIONALE	Note	
Starna	1	non più di 2 capi complessivamente	5	solo in presenza di piani di gestione quinquennali e piani di prelievo annuali di ATC o AFV autorizzati dai SACP nel rispetto del PFVR	
Pernice rossa	1				
Fagiano	2				
Lepre	1		10		
Coniglio selvatico	2				
Silvilago (minilepre)	15				
Canapiglia	10	non più di 10 capi complessivamente	non più di 25		
Fischione	10				
Codone	5			25	
Mestolone	10			60	
Moretta	2			5	
Moriglione	2			10	
Alzavola	10				
Marzaiola	10			25	
Gallinella d'acqua	10				
Porciglione	10				
Pavoncella	5	capi complessivamente	25	20	
Beccaccino	10				
Frullino	10				
Volpe	25				
Cornacchia grigia	25				
Gazza	25				
Ghiandaia	25				
Germano reale	25				
Folaga	10				
Quaglia	5			25	
Beccaccia	3			15	
Colombaccio	25				
Allodola	5			25	
Merlo	25				
Cesena	25				
Tordo bottaccio	25				
Tordo sassello	25			160	

ALLEGATO D ORARI DI CACCIA 2026/2027							
SISTEMA ORARIO	PERIODO	STANZIALE		MIGRATORIA		SELEZIONE	
		INIZIO	FINE	INIZIO	FINE	INIZIO	FINE
ORA LEGALE	1 - 15 giugno 2026					04:30	21:55
	16 - 30 giugno 2026					04:30	22:00
	1 -15 luglio 2026					04:40	22:00
	16- 31 luglio 2026					04:50	21:50
	1 - 15 agosto 2026					05:10	21:30
	16 agosto- 1° settembre 2026					05:30	21:05
	2 - 19 settembre 2026			05:45	13:00	05:45	20:40
	20 settembre- 30 settembre 2026	07:00	13:00	06:00 A 07:00 V	19:10 A 13:00 V	06:00	20:10
	1° ottobre - 15 ottobre 2026	07:20	18:45	06:20 A 07:20 V	18:45	06:20	19:45
ORA SOLARE	16- 25 ottobre 2026	07:35	18:20	06:35 A 07:35 V	18:20	06:35	19:20
	26 ottobre- 15 novembre 2026	07:00	17:00	06:00 A 07:00 V	17:00	06:00	18:00
	16-30 novembre 2026	07:20	16:40	06:20 A 07:20 V	16:40	06:20	17:40
	1- 15 dicembre 2026	07:35	16:35	06:35 A 07:35 V	16:35	06:35	17:35
	16-31 dicembre 2026	07:45	16:40	06:45 A 07:45 V	16:40	06:45	17:40
	1- 15 gennaio 2027	07:50	16:50	06:50 A 07:50 V	16:50	06:50	17:50
	16- 31 gennaio 2027	07:40	17:10	06:40 A 07:40 V	17:10	06:40	18:10
	1- 15 febbraio 2027					06:25	18:35
	16- 28 febbraio 2027					06:05	18:55
ORA LEGALE	1- 15 marzo 2027					05:40	19:15
	16 - 27 marzo 2027					05:15	19:30
	28 marzo- 15 aprile 2027					05:45	20:50
	16- 30 aprile 2027					05:15	21:10
ORA LEGALE	1- 15 maggio 2027					04:55	21:30
	16- 31 maggio 2027					04:40	21:45

N.B.: Gli orari sono arrotondati ai 5 minuti; la caccia al cinghiale in selezione si protrae fino alle ore 24:00.

ALLEGATO E PRESCRIZIONI PER TERRENI IN ATTUALITA' DI COLTIVAZIONE				
COLTURE	DESCRIZIONE	ATTIVITÀ VENATORIA	ACCESSO DEL CANE	TRANSITO DEL CACCIATORE
FLOREALI E ORTICOLE A CIELO APERTO O IN SERRA	Orticole in genere, fiori e piante che costituiscono fonte di reddito	NO vagante. SI' appostamento fisso e temporaneo con consenso scritto del proprietario / conduttore	NO	È ammesso l'attraversamento con fucile scarico lungo le capezzagne o stradoni di separazione degli appezzamenti
ASPARAGO	Orticola	NO vagante. È consentita la caccia vagante solo lungo le capezzagne o stradoni di separazione dall'apertura generale alla prima domenica di dicembre	SI'	//
VIVAI A CIELO APERTO O IN SERRA	Messa a dimora di piante di ogni tipo (erbe, arbusti, alberi) attigue le une alle altre sino alla loro completa rimozione	NO vagante. SI' appostamento fisso e temporaneo con consenso scritto del proprietario /conduttore	NO	È ammesso l'attraversamento con fucile scarico in busta lungo le capezzagne o stradoni di separazione degli appezzamenti
VIGNETI E ULIVETI CON IMPIANTI DI IRRIGAZIONE ED ANTIGRANDINE	Sono considerati tali i terreni coperti da vigne, muniti di impianti di irrigazione o di rete antigrandine con frutti pendenti e dopo la raccolta	NO. Fanno eccezione gli appostamenti fissi già autorizzati	Consentito per lo scovo ed il recupero del capo abbattuto dopo il raccolto	È consentito il transito lungo le capezzagne o stradoni di separazione con assoluto divieto di sparo in direzione delle piante
VIGNETI E ULIVETI SENZA IMPIANTI DI IRRIGAZIONE ED ANTIGRANDINE CON FRUTTI PENDENTI	Sono considerati tali i terreni coperti da vigne o ulivi, senza impianti di irrigazione o di rete antigrandine con frutti pendenti	NO vagante. SI' appostamento fisso e temporaneo con consenso scritto del proprietario /conduttore	Consentito per il recupero del capo abbattuto	È consentito il transito lungo le capezzagne o stradoni di separazione, con assoluto divieto di sparo in direzione delle piante
VIGNETI E ULIVETI SENZA IMPIANTI DI IRRIGAZIONE ED ANTIGRANDINE DOPO LA RACCOLTA	Sono considerati tali i terreni coperti da vigne o ulivi, senza impianti di irrigazione o di rete antigrandine	SI' con divieto assoluto di sparo in direzione delle piante	Consentito per lo scovo ed il recupero del capo abbattuto	SI' con divieto assoluto di sparo in direzione delle piante

ALLEGATO E PRESCRIZIONI PER TERRENI IN ATTUALITA' DI COLTIVAZIONE				
COLTURE	DESCRIZIONE	ATTIVITÀ VENATORIA	ACCESSO DEL CANE	TRANSITO DEL CACCIATORE
FRUTTETI SPECIALIZZATI CON IMPIANTI DI IRRIGAZIONE ED ANTIGRANDINE	Arbusti o alberi da frutto allevati con qualsiasi tecnica muniti di impianti di irrigazione o di rete antigrandine con frutti pendenti e dopo la raccolta	NO. Fanno eccezione gli appostamenti fissi già autorizzati	Consentito per lo scovo ed il recupero del capo abbattuto dopo il raccolto	È consentito il transito lungo le capezzagne o stradoni di separazione, con assoluto divieto di sparo in direzione delle piante
FRUTTETI SPECIALIZZATI SENZA IMPIANTI DI IRRIGAZIONE ED ANTIGRANDINE CON FRUTTI PENDENTI	Arbusti o alberi da frutto allevati con qualsiasi tecnica senza impianti di irrigazione o di rete antigrandine con frutti pendenti	NO vagante. SI' appostamento fisso e temporaneo con consenso scritto del proprietario /conduttore	Consentito per il recupero del capo abbattuto	È consentito il transito lungo le capezzagne o stradoni di separazione con assoluto divieto di sparo in direzione delle piante
FRUTTETI SPECIALIZZATI SENZA IMPIANTI DI IRRIGAZIONE ED ANTIGRANDINE DOPO LA RACCOLTA	Arbusti o alberi da frutto allevati con qualsiasi tecnica senza impianti di irrigazione o di rete antigrandine dopo la raccolta	NO vagante. SI' appostamento fisso e temporaneo con consenso scritto del proprietario /conduttore.	Consentito per lo scovo ed il recupero del capo abbattuto	Il cacciatore può accedere per il recupero della fauna abbattuta solo col fucile scarico. È consentito il transito lungo le capezzagne o stradoni di separazione, con assoluto divieto di sparo in direzione delle piante
CASTAGNETI DA FRUTTO	Castagneto per la produzione di marroni e castagne e coltivate faldato e rastrellato	Dal 1° al 30 ottobre NO vagante. SI' appostamento fisso e temporaneo con consenso scritto del proprietario /conduttore	Consentito per lo scovo ed il recupero del capo abbattuto	Dal 1° al 30 ottobre, è consentito il solo transito con fucile in custodia. È possibile inoltre accedere per la raccolta del capo
RIMBOSCHIMENTI	Sono considerati tali i pioppeti e ogni altra forma di messa a dimora di alberi a medio ed alto fusto, per i primi tre anni di impianto	NO vagante. SI' appostamento fisso e temporaneo con consenso scritto del proprietario/conduttore. Divieto assoluto di sparo in direzione delle piante	Consentito per lo scovo ed il recupero del capo abbattuto	Accesso solo per la raccolta del capo abbattuto all'esterno. È ammesso l'attraversamento lungo le capezzagne o stradoni di separazione degli appezzamenti con divieto assoluto di sparo.

ALLEGATO E PRESCRIZIONI PER TERRENI IN ATTUALITA' DI COLTIVAZIONE				
COLTURE	DESCRIZIONE	ATTIVITÀ VENATORIA	ACCESSO DEL CANE	TRANSITO DEL CACCIATORE
PRATI ARTIFICIALI IRRIGUI	Terreni seminati artificialmente con erbe la cui irrigazione è derivata da opere all'uopo realizzate fino al taglio (o fino al 30/9)	Consentita con qualsiasi altezza	È consentito per lo scovo e il recupero del capo abbattuto	Consentito
COLTURE ERBACEE INTENSIVE	Erba medica ed altre foraggiere	Consentita con qualsiasi altezza	È consentito per lo scovo e il recupero del capo abbattuto	Consentito
COLTURE CEREALICOLE E OLEAGINOSE	Grano, orzo, segale, girasole, colza, ravizzone, mais, sorgo, saggina, soia dalla semina al raccolto	NO, vagante ad eccezione delle capezzagne o stradoni e delle scoline. SI' appostamento fisso e temporaneo con consenso scritto del proprietario/conduttore	È consentito per lo scovo e il recupero del capo abbattuto. NO per la soia	È possibile accedere per la raccolta del capo abbattuto, con fucile scarico Consentito il transito con fucile carico dalla semina alla comparsa della prima foglia, esclusivamente su terreno asciutto.
COLTURE DA SEME	Terreni coltivati a colture cerealicole, altre erbacee o ortive per produrre sementi	NO, vagante ad eccezione delle capezzagne o stradoni e delle scoline. SI' appostamento fisso e temporaneo con consenso scritto del proprietario/conduttore	NO	È possibile accedere per la raccolta del capo abbattuto, con fucile scarico
TARTUFAIE COLTIVATE	Tartufoie coltivate ai sensi della Legge Regionale n. 24/1991	NO, vagante. SI' appostamento fisso e temporaneo con consenso scritto del proprietario o conduttore. Divieto assoluto di sparo in direzione delle piante	NO	È ammesso l'attraversamento, con fucile scarico

ALLEGATO E PRESCRIZIONI PER TERRENI IN ATTUALITA' DI COLTIVAZIONE				
COLTURE	DESCRIZIONE	ATTIVITÀ VENATORIA	ACCESSO DEL CANE	TRANSITO DEL CACCIATORE
IMPIANTI DA BIOMASSA	Messa a dimora di piante di ogni tipo (erbe, arbusti, alberi) attigue le une alle altre sino alla loro completa rimozione	NO vagante. SI' appostamento fisso e temporaneo con consenso scritto del proprietario/condut- tore. Divieto assoluto di sparo in direzione delle piante	Consentito per lo scovo ed il recupero del capo	È consentito con il fucile scarico per il recupero del capo abbattuto all'esterno
CANAPA	Dalla semina al raccolto	NO	È consentito per lo scovo e il recupero del capo abbattuto	È consentito solo dopo l'asportazione completa del prodotto dal campo
ALLEVAMENTI ITTICI	Terreni destinati all'allevamento ittico intensivo quando non siano tabellati a divieto di caccia	SI	SI	SI

N.B. Gli ATC possono sottoscrivere Accordi Quadro con le Organizzazioni agricole provinciali territorialmente rappresentative per integrare le prescrizioni di cui al presente allegato, rispettandone i limiti, dandone in tal caso comunicazione al Settore Agricoltura, caccia e pesca di competenza per le valutazioni preliminari ai fini del successivo inoltrare alla Polizia provinciale.